



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CP_1 , CF/PI: C.F._1 con l'avv. CARUGO ALBERTO, domicilio eletto presso il suo studio in Nerviano, via Gabrio Casati n. 5;

-attore opponente-

CONTRO

CP_2 , CF/PI: C.F._2 con l'avv. GIULIANI DONATA, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1

-convenuto opposto-

Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 24 dicembre 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..

§ § §

Concise ragioni della decisione

1. Sui fatti di causa.

L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 17.093,12, oltre ulteriori interessi e spese di ingiunzione, quale restituzione parziale degli acconti pagati in forza del contratto di fornitura e posa in opera di mobili e arredi nell'immobile in Milano, via Villapizzone n. 26, allegando la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. per inadempimento della parte opponente e la solo parziale fornitura e posa dei mobili e degli arredi promessi.

L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale ordinario, per essere competente l'arbitrato disciplinato in contratto; nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, posto che la risoluzione del contratto fu imputabile all'opposto, che mancò di pagare gli acconti previsti in contratto e ordinò bonifici idonei

a fungere da prova per la detrazione fiscale laddove invece l'oggetto del contratto non consente alcuna incentivazione. Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e sia accertato il diritto dell'opposto a trattenere le somme ricevute in parte quale prezzo per i mobili consegnati e in altra parte a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.

Il convenuto opposto, costituitosi nel procedimento di opposizione, ha contestato l'eccezione di arbitrato, eccependo a propria volta la nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 206/2005. Ha inoltre contestato le avverse deduzioni di inadempimento e insistito nell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'opponente. Ha formulato domanda di condanna dell'attore opponente al pagamento della penale da ritardo pattuita in contratto e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata istruita tramite esame del testimone indicato dal convenuto opposto, sui capitoli dedotti e ammessi, e tramite interrogatorio formale dell'attore opponente.

Essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 24 dicembre 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento assunto all'udienza del 25 febbraio 2026.

*

2. Sull'eccezione di arbitrato.

L'eccezione di arbitrato è infondata; è invece fondata l'eccezione di nullità della clausola compromissoria sollevata dal convenuto opposto.

Il contratto fra le parti, concluso in forma di scrittura privata (doc. 1 fasc. mon.), prevede quanto segue: «*CONTROVERSIE Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. La Legge applicabile sarà quella italiana, la sede dell'arbitrato Milano e la lingua quella italiana*».

Nonostante il *nome juris* di “appalto” utilizzato dalle parti nel redigere il contratto, esso deve invece essere qualificato quale contratto d'opera, stanti l'oggetto del contratto (fornitura di mobili e arredi “su misura”) e le caratteristiche soggettivo dell'imprenditore individuale opponente.

Come correttamente rilevato dal convenuto opposto, trattasi di rapporto di consumo, posto che il committente agì per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ed è dunque qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a), d.lgs. 206/2005.

Conseguenza di ciò è che la clausola compromissoria, che per sua natura stabilisce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, si presume vessatoria sino a prova contraria a norma dell'art.

33, II comma, lett. t) d.lgs. 206/2005, e dunque nulla a norma dell'art. 36 del d.lgs. citato.

A fronte dell'eccezione, spetta al professionista-opponente di dimostrare la liceità della clausola: in particolare, a norma del IV comma dell'art. 34 del d.lgs. citato, *«non sono vessatorie le clausole [...] che siano stati oggetto di trattativa individuale»*.

Al riguardo, l'attore opponente ha argomentato che il contratto non è riconducibile allo schema del "contratto per adesione" di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. e che la conclusione fu preceduta da approfondite trattative fra il convenuto opposto e il padre dell'attore opponente, sig. Persona_1 *«commerciale»* dell'impresa.

Trattasi, secondo la stessa prospettazione dell'opponente, di circostanze insufficienti a configurare una trattativa individuale sulla clausola, come richiesta dalla legge per superare la presunzione legale di vessatorietà e nullità: *«In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)»* (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021).

In particolare, non è stato nemmeno dedotto che le parti abbiano trattato proprio sul contenuto della clausola compromissoria.

La presenza nel contratto della clausola vessatoria non osta, dunque, a che il Tribunale di Milano, foro del consumatore-opposto, giudichi del contratto e delle contrapposte domande delle parti.

*

3. Sulle contrapposte allegazioni di inadempimento.

Come visto, ciascuna delle parti imputa all'altra la risoluzione per inadempimento del contratto.

Nella prospettazione dell'opposto, il contratto si risolse di diritto per effetto della comunicazione scritta dell'11 marzo 2024 (doc. 8 fasc. mon.), qualificabile come diffida ad adempiere ai sensi

dell'art. 1454 c.c. e non seguita dall'adempimento dell'opponente.

Invece, nella prospettiva dell'opponente il contratto si risolse ben prima, per inadempimento del convenuto opposto all'obbligo di pagare il secondo acconto, per una quota del 30% del prezzo, previsto a "inizio posa lavoro".

All'esito del giudizio, la deduzione di inadempimento del convenuto opposto offerta dall'attore opponente è risultata evidentemente smentita.

Il contratto prevedeva infatti l'obbligo del convenuto opposto di pagare la prima rata di acconto, pari al 40% del prezzo, a "conferma lavoro" (rata pagata dal convenuto opposto pochi giorni dopo la conclusione del contratto) e l'obbligo del convenuto opposto di pagare la seconda rata di acconto, pari al 30% del prezzo, all'inizio della posa del mobilio.

Era poi previsto l'obbligo dell'opponente di consegnare l'opera finita entro il 26 luglio 2019.

Fu l'opponente a emettere, in evidente ritardo, la propria fattura n. 8 del 6 febbraio 2020, non per l'importo di € 13.500,00 oltre IVA, previsto in contratto, ma per il minore importo di € 6.000,00 oltre IVA, fattura subito pagata dal convenuto opposto con bonifico bancario del 13 febbraio 2020.

Diversamente rispetto a quanto sostenuto in giudizio dall'attore opponente, non fu dunque l'opposto a sorprendere l'opponente con un pagamento inferiore a quello dovuto quale seconda rata, così - sempre a dire dell'opponente- giustificando ai sensi dell'art. 1460 c.c. la sua decisione di sospendere la posa appena iniziata; fu invece l'opponente a emettere fattura e a chiedere il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella a lui dovuta in forza del contratto, stante il solo parziale inizio della posa che avvenne nel mese di febbraio 2020 (già in forte ritardo rispetto al termine contrattuale).

Ove poi l'opponente avesse davvero ritenuto risolto il contratto già nell'anno 2020 per ritardo del convenuto opposto nel pagamento della seconda rata di corrispettivo, non si spiegherebbero allora né le richieste di ulteriori acconti formulate nell'anno 2021 (doc. 15 opposto) né la promessa di parziale adempimento formulata dal padre dell'opponente, sig. Persona_1 nell'anno 2023, così come testimoniata in giudizio dal teste Testimone_1

Sul punto, è chiaramente infondata la difesa dell'attore opponente, ribadita dalla parte anche nel corso dell'interrogatorio formale, secondo cui il proprio padre, per sua stessa ammissione "commerciale" dell'impresa che trattò il contenuto del contratto con il convenuto opposto, prese accordi e fece promesse nel mese di novembre 2023 senza di ciò nemmeno informare il figlio, titolare dell'impresa. Ove pure ciò fosse avvenuto, comunque l'imprenditore non potrebbe sottrarsi, nei confronti dei terzi, agli effetti delle dichiarazioni del proprio preposto, che fondarono il legittimo affidamento del convenuto opposto.

A fronte dell'inadempimento grave e protratto anche dopo la ricezione della diffida ad adempiere, è dunque fondata la pretesa del convenuto opposto di ottenere la parziale restituzione degli acconti di

corrispettivo pagati, conseguenza della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per fatto e colpa del convenuto opposto. Ciò pone invece nel nulla la pretesa dell'attore opponente di trattenere parte degli acconti pagati a titolo di risarcimento del danno.

*

4. Sulla domanda di restituzione parziale del prezzo pagato.

Sin dal ricorso per ingiunzione, il convenuto opposto ha documentato di avere pagato in favore dell'attore opponente, in acconto, € 39.952,00, e di avere ricevuto solo parte dei mobili e arredi promessi, il cui prezzo, così come concordato in contratto, è pari a € 23.962,90.

Se ne ricava dunque il pagamento di acconti per una somma superiore al valore contrattuale dei mobili effettivamente forniti e posati per € 15.989,10 (€ 39.952,00 meno € 23.962,90).

Parte opponente ha mancato di dare specifica contestazione di quanto allegato dal convenuto opposto e dal criterio di computo da lui esplicito in atti: in particolare, è pacifico che i mobili e gli arredi in parte forniti e posati siano quelli indicati nel ricorso per ingiunzione; non è contestato specificamente che essi valgano quanto indicato in ricorso, ove la difesa del convenuto opposto si è data carico di indicare, per ciascun pezzo di mobilio, il prezzo che si ricava dal preventivo e dal contratto.

In questo quadro, la generica e immotivata affermazione dell'attore opponente secondo cui i mobili posati varrebbero ben di più (€ 32.652,00) è inefficace, posto che nemmeno è stato indicato il diverso criterio di computo seguito dall'attore opponente.

È dunque fondata la domanda di restituzione del prezzo di € 15.989,10.

Quanto agli interessi, che nel ricorso per ingiunzione sono stati richiesti, e con il decreto ottenuti, a far data dal pagamento, essi devono invece essere computati dalla data della domanda di restituzione (lettera del 4 aprile 2024, doc. 9 fasc. mon.), non ravvisandosi alcuna mala fede dell'*accipiens* a norma dell'art. 2033 c.c.. Ciò vale la parziale fondatezza dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

*

5. Sulla domanda di condanna dell'attore opponente al pagamento della penale da ritardo.

Con la comparsa di risposta tempestivamente depositata il convenuto opposto ha domandato, in aggiunta rispetto alla pretesa restitutoria del decreto ingiuntivo, anche la condanna dell'attore opponente al pagamento della penale da ritardo computata come da contratto.

Trattasi, a parere del Tribunale, di domanda ammissibile in quanto essa va considerata come *reconventio reconventionis*: a fronte dell'opposizione, con cui l'attore opponente ha allegato il grave inadempimento del convenuto opposto e ha scritto, a mezzo della propria difesa, «*Al contrario deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposto [...]*» (pag. 4 citazione), sussiste il diritto del convenuto opposto, attore in senso sostanziale, di difendersi anche

allegando ulteriori inadempimenti dell'attore opponente e invocandone le relative conseguenze risarcitorie.

La domanda, pur se ammissibile, è infondata nel merito: la penale («*PENALE Per ogni giorno di ritardo a partire dal 30/09/2019 l'Appaltatore pagherà € 25,00 al giorno*») è stata chiaramente pattuita per il caso di ritardo, non per il caso di inadempimento. Avendo il convenuto opposto allegato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore opponente, e non invece un ritardo nella consegna dell'opera finita, allora non può in questo caso essere invocata la penale pattuita per il ritardo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22050 del 03/09/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23706 del 09/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23291 del 31/10/2014).

Ritenuto in conclusione che

Si accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'attore opponente.

In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 15.989,10, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 4 aprile 2024 sino al 24 maggio 2024 (giorno di deposito del ricorso per ingiunzione) e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 25 maggio 2024 sino al pagamento.

Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attore opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione al valore del contratto fra le parti) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dal convenuto opposto (di € 4.650,00 oltre accessori tutti, emendato d'ufficio l'errore aritmetico ivi commesso).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 28 giugno 2024, da **CP_1** nei confronti di **CP_2** avverso il decreto ingiuntivo n. 7792/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3 giugno 2024, nel contraddittorio delle parti, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **accoglie** in parte l'opposizione;
- 2) **revoca** il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) **condanna** l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 15.989,10 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 4 aprile 2024 sino al 24 maggio 2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 25 maggio 2024 sino al pagamento;
- 4) **condanna** l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore

del convenuto opposto, che si liquidano in € 4.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 10 aprile 2026.

Il Giudice
(Giovanni Grassi)